



Roma, 19 aprile 2018

## **Nota su alcune norme urgenti che richiedono intervento legislativo**

La presente nota per evidenziare l'urgenza di alcuni interventi di modifica normativa che derivano da fattori di sofferenza sui quali ANCI richiede alle forze politiche del nuovo Parlamento e al Governo tuttora in carica per gli affari correnti una specifica attenzione ai fini della eventuale emanazione di un provvedimento legislativo urgente.

Si tratta in genere di provvedimenti di proroga di termini che sono attualmente disposti da leggi e non modificabili per via amministrativa, o comunque di carattere ordinamentale, senza oneri per la finanza pubblica, di cui si riportano di seguito i titoli e una breve descrizione delle problematiche sottostanti.

1. Proroga dei termini di presentazione della documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale a corredo del rendiconto 2017
2. Proroga dei termini di deliberazione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018
3. Disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 o del Patto di stabilità definitivamente accertati dopo il 31 dicembre 2017
4. Città metropolitane e Province. Applicabilità degli avanzi di amministrazione alle previsioni 2018
5. Città metropolitane e Province. Indicazione delle somme dovute a titolo di Fondo di riequilibrio 2018

### **1. Proroga dei termini di presentazione della documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale a corredo del rendiconto 2017**

Il consuntivo relativo al 2017 deve essere presentato anche con riferimento alla contabilità economico-patrimoniale, attivata "a fini conoscitivi" dallo scorso anno per gli enti locali ad eccezione dei Comuni fino a 5mila abitanti.

Le gravi difficoltà incontrate nel 2017 (complessità delle regole di riferimento, scarsa disponibilità di personale e competenze adeguati, ritardo delle *software house*) non sono superate e moltissimi enti si trovano nella situazione di non poter perfezionare la formulazione e l'iter deliberativo del rendiconto per l'incompletezza degli elementi relativi alla contabilità economico-patrimoniale. Tale carenza può determinare l'inadempienza complessiva dell'ente, che è così esposto alle gravi conseguenze previste dalla legge in caso di non approvazione del rendiconto (diffida, commissariamento, fino allo scioglimento del consiglio).



La proposta prevede di **mantenere ferma a 30 aprile 2018 la scadenza del rendiconto di gestione** finanziario, che è la parte informativamente e sostanzialmente più importante, e di **fixare al 31 luglio il nuovo termine per la presentazione della documentazione relativa alla parte economico-patrimoniale** del rendiconto.

Per quanto riguarda i Comuni fino a 5mila abitanti, la Commissione Arconet su proposta dell'ANCI ha già modificato le proprie precedenti indicazioni, dando facoltà agli enti minori di presentare il rendiconto economico-finanziario dall'anno prossimo, con riferimento all'esercizio 2018, allineandole così alle previsioni del TUEL (art. 232, co.2 *“Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017”*).

## **2. Proroga dei termini di deliberazione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018**

La legge di bilancio per il 2018 ha previsto un duplice dispositivo straordinario per la revisione dei piani di riequilibrio degli enti locali, in corrispondenza della possibilità di recepire ulteriori emergenze di riaccertamento di residui non precedentemente considerate (co. 848-849), nonché per riconsiderare la durata del piano che può ora arrivare a vent'anni (co. 888-889).

I termini perentori per la deliberazione dei piani revisionati da parte degli organi consiliari erano molto ristretti (45 giorni dalla richiesta di revisione da deliberarsi entro il 15 gennaio 2018) e in alcuni casi gli enti non sono stati in grado di perfezionare la decisione in Consiglio.

La proposta permette di deliberare in termini più ampi (31 maggio 2018) limitatamente agli enti che abbiano adottato in Giunta il piano revisionato entro il termine originariamente previsto dalla legge per la conclusione del processo.

## **3. Disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 definitivamente accertati dopo il 31 dicembre 2017**

Non sono infrequenti i casi di emersione di sforamenti dei vincoli posti dalle regole finanziarie (patto di stabilità fino al 2015 e, successivamente, il saldo finale di competenza) per effetto di valutazioni successive alla chiusura dell'esercizio da parte delle sezioni regionali della Corte dei Conti, spesso rese su questioni controverse rispetto ad una normativa obiettivamente complessa e mutevole.

Nel caso degli enti in riequilibrio finanziario o in dissesto, tale evenienza – che comporta sanzioni economiche di notevole incidenza sugli equilibri dell'ente – produce una battuta d'arresto nel percorso di risanamento che può risultare irrecuperabile.

L'abbattimento delle sanzioni non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di importi oggetto di redistribuzione tra gli enti locali e peraltro non ancora acquisiti attraverso l'esecuzione della sanzione.



*Appare inoltre quanto mai auspicabile integrare la norma proposta al fine di disapplicare le sanzioni 2016 a carico dei Comuni con popolazione fino a mille abitanti che erano per la prima volta soggetti alle regole del pareggio di bilancio (essendo in precedenza esclusi dai vincoli del Patto di stabilità), con diffuse difficoltà di adeguamento al nuovo regime. Si tratta di appena 14 enti per un ammontare complessivo di sanzioni pari a 823 mila di euro, che in diversi casi costituiscono un peso insostenibile per le limitate risorse disponibili.*

#### **4. Città metropolitane e Province. Applicabilità degli avanzi di amministrazione alle previsioni 2018**

La norma proposta riprende disposizioni di tenore analogo degli scorsi anni che permettono alle Città metropolitane e alle province di conseguire l'equilibrio previsionale anche mediante l'applicazione di avanzi di amministrazione. Questo ulteriore intervento di carattere straordinario concede qualche ulteriore margine a fronte delle perduranti difficoltà nelle quali versano sia le Province che alcune Città metropolitane in conseguenza dei tagli di risorse degli scorsi anni solo parzialmente compensati.

#### **5. Città metropolitane e Province. Indicazione delle somme dovute a titolo di Fondo di riequilibrio 2018**

Nella legge di bilancio 2018 non è stata inserita, per mero errore, l'indicazione degli importi dovuti dallo Stato a titolo di Fondo sperimentale di riequilibrio delle Province e delle Città metropolitane. La questione riguarda una minoranza di enti (la gran parte subisce un prelievo netto dallo Stato attraverso il Fondo per effetto dei tagli di risorse degli scorsi anni), che però in assenza di un intervento normativo espresso non possono vedersi erogati i fondi spettanti.



## Proposte di articolato normativo

### 1. Proroga dei termini di presentazione della documentazione riguardante la contabilità economico-patrimoniale a corredo del rendiconto 2017

Dopo il comma XXX dell'art. YYY della legge ZZZ viene inserito il seguente comma:

Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 151, comma 7, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Il rendiconto è validamente deliberato anche in assenza dei documenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale di cui alla lettera b) del comma 4, purché tali documenti siano deliberati entro il 31 luglio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento. Il termine di cui al periodo precedente può essere differito con le modalità di cui all'ultimo periodo del comma 1.”

b) all'articolo 161, comma 5, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Nel caso di esercizio della facoltà di cui all'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 151 e nelle more del coordinamento degli obblighi di trasmissione con gli analoghi obblighi relativi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), la trasmissione delle rendicontazioni riguardanti la contabilità economico-patrimoniale deve avvenire entro il mese successivo alla scadenza indicata al medesimo comma 7.”

### 2. Proroga dei termini di deliberazione della rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio pluriennale ai fini dell'applicazione dei commi 848-849 e 888-889 della legge di bilancio per il 2018

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 849 terzo periodo, le parole “entro il termine perentorio di quarantacinque giorni alla data di esecutività della deliberazione di cui al periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “entro il termine di cui al primo periodo”;

b) Al comma 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

“Nel caso in cui gli organi amministrativi dell'ente abbiano sottoposto al Consiglio, nel rispetto del termine fissato dal terzo periodo del presente comma, apposita proposta di deliberazione di rimodulazione o riformulazione del piano munita del parere favorevole dell'organo di revisione e non fosse intervenuta valida deliberazione da parte del Consiglio Comunale, il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 31 maggio 2018”.

#### Motivazione

*La Legge di Bilancio per il 2018 ha apportato modifiche che impattano sulla revisione dei piani di riequilibrio pluriennali (predissesto).*

*Il comma 848 permette di recepire esigenze di modifica del riaccertamento straordinario dei residui. In conseguenza, il comma 849 dà termini molto ristretti (circa 45 giorni dal 15 gennaio 2018) per la riformulazione o rimodulazione dei piani che non sono coordinati con l'approvazione dei rendiconti di gestione 2017 fissata dalla legge al 30*



*aprile, come pure lo stesso comma sembra richiedere. La modifica proposta (lettera a) permette di armonizzare la scadenza relativa al piano revisionato con quella del rendiconto.*

*Con il comma 888 è stato inoltre modificato l'arco temporale massimo previsto dal TUEL per il riequilibrio, ora compreso tra 4 e 20 anni a seconda dell'incidenza delle passività da ripianare nel piano sulle spese correnti. Gli enti che hanno già adottato il piano o per cui è intervenuta la formale approvazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, possono, pur in presenza delle condizioni di cui sopra, avvalersi di tale facoltà, rimodulando o riformulando il piano, soltanto se:*

- hanno deliberato, entro il 15 gennaio 2018, un provvedimento consiliare attestante formalmente tale volontà (comma 889)*
- hanno deliberato sempre presso il consiglio il piano revisionato entro i successivi 45 giorni (primi di marzo).*

*Non tutti gli enti locali sono tuttavia riusciti ad approvare in Consiglio tale ultima delibera entro il suddetto termine, evidentemente troppo ravvicinato rispetto all'entrata in vigore della legge di bilancio senza peraltro motivazioni di natura sostanziale. Si propone pertanto di prorogare tale termine al 31 maggio 2018 per consentire a quegli enti che abbiano comunque formalizzato in Giunta comunale la revisione del piano di riequilibrio entro il termine originario e/o avviato l'iter deliberativo nei termini di legge di perfezionare quest'ultimo entro il 31 maggio 2018. Si ritiene che il perfezionamento di tale atto rientri tra lo svolgimento delle attività di competenza dei Consigli Comunali in scadenza di mandato.*

### **3. Disapplicazione delle sanzioni per sforamenti del saldo di competenza 2016 o del Patto di stabilità definitivamente accertati dopo il 31 dicembre 2017**

**Dopo il comma XXX dell'art. YYY della legge ZZZ viene inserito il seguente comma:**

*“Limitatamente agli enti in condizione di dissesto finanziario ed in riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi, rispettivamente, degli articoli 244 e 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla data del 31 dicembre 2015, le sanzioni relative al mancato rispetto nel 2016 del saldo tra entrate e spese finali in termini di competenza, per violazioni emerse in base ai commi 724, 725, 726, 727 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, o, per gli esercizi precedenti al 2016, del Patto di stabilità interno in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano state definitivamente accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2017.*

#### **Motivazioni**

*La norma è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del saldo finale di competenza ovvero del patto di stabilità interno per gli enti locali in dissesto e predissesto al 31 dicembre 2015, che abbiano visto riconosciuto lo sforamento degli obblighi derivanti dai vincoli di finanza pubblica in anni successivi, anche a seguito di*



*pronunce definitive da parte delle competenti sezioni della Corte dei Conti. Tale norma è finalizzata a non aggravare ulteriormente la situazione di dichiarata criticità finanziaria degli enti in riequilibrio o in dissesto finanziario, evitando di minare il percorso di riequilibrio o di risanamento intrapreso dall'ente.*

#### **4. Città metropolitane e Province. Applicabilità degli avanzi di amministrazione alle previsioni 2018**

1. All'art. 18 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al comma 1, le parole "Per l'esercizio 2017" sono sostituite dalle parole "Per gli esercizi 2017 e 2018";

2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche con riferimento all'esercizio finanziario 2018, tenuto conto degli avanzi di amministrazione vincolati e dei rendiconti relativi all'anno 2017.

##### **Motivazione**

*La norma proposta al comma 1 permette di estendere al 2018 la misura straordinaria recata dal dl n. 50 del 2017 ovvero la disponibilità degli avanzi liberi e destinati per il mantenimento dell'equilibrio finanziario.*

*Con il comma 2 viene ripresa la possibilità di svincolo di quote di avanzo da trasferimenti regionali vincolati.*

#### **5. Città metropolitane e Province. Indicazione delle somme dovute a titolo di Fondo di riequilibrio 2018**

All'articolo 6-bis del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole "2016 e 2017" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "2016, 2017 e 2018".

##### **Motivazione**

*La norma proposta permette la sollecita erogazione delle somme spettanti alle Province e alle Città metropolitane che, nonostante i tagli di risorse intervenuti negli scorsi anni sono creditori netti nei conformati del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, evitando così le problematiche di cassa che deriverebbero dall'impossibilità del Ministero dell'Interno di procedere con le dovute erogazioni.*

*Norma di riferimento-DI 210/2015 art. 6-bis.*

Per gli anni 2016 e 2017 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli anni 2016 e 2017 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.